



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

*Protocollo:* RU 147797

*Rif.:*

*Allegati:*

Roma, 31 dicembre 2014

Alle Direzioni interregionali e regionali delle  
dogane

Alla Direzione interprovinciale delle dogane di  
Bolzano e Trento

Agli Uffici delle Dogane

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

Alle Direzioni centrali

Al Dipartimento delle Finanze

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza

All'Unione Petrolifera

Alla Confindustria

All'E.N.I.

All'Assopetroli

All'Assocostieri

All'Assogasliquidi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'Associazione nazionale società per azioni  
(Assonime)

All'ANAE

Alla FederPetroli Italia

All'Ambasciata della Repubblica di San  
Marino

**OGGETTO:** D.Lgs.n.504/95, Allegato I. Variazione aliquote di accisa su determinati prodotti energetici.

Al fine di comunicare ai soggetti interessati informazioni idonee a consentire una più agevole conoscenza dell'imposizione gravante su determinati prodotti energetici, si ritiene utile richiamare quanto segue.

Come noto, le vigenti aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n.504/95, fissate dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145733 del 23 dicembre 2013, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2014. L'adozione della suddetta misura temporanea si è resa necessaria per assicurare, per l'anno 2014, le richieste maggiori entrate destinate alla copertura di oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni contenute nel D.L. n.69/2013.

Sempre con riguardo alla medesima scadenza temporale, si aggiunge che l'art. 10, comma 9, del decreto-legge in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art.1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013. La previsione di cui al citato art.1, comma 2, nell'ambito dell'attivazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell'art.15 del D.L. n.102/2013, ha rimesso ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, l'individuazione della misura dell'ulteriore aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, attesi l'esaurirsi degli effetti prodotti dalla suddetta determinazione n. RU 145733 del 23 dicembre 2013 ed il venir meno della base giuridica dell'emanando provvedimento, si informa che le aliquote di accisa sui menzionati prodotti energetici a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono quelle stabilite

con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. RU 88789 del 9 agosto 2012 e confermate dall'articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Più specificamente, sulla base delle richiamate fonti normative, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n.504/95, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, sono applicate nella misura di seguito riportata:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 728,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri.

Tanto si comunica ai fini della regolare liquidazione dell'accisa sui quantitativi dei suddetti prodotti energetici immessi in consumo a partire dalla medesima data.

*Il Direttore Centrale*  
**Dr. Pasquale Di Maio**  
*Firma autografa sostituita a*  
*mezzo stampa ai sensi dell'art.3,*  
*comma 2, del D.Lgs. 39/93*